



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
Direzione V  
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  
per fini illegali

Roma, 31 gennaio 2014

OGGETTO: Decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 contenente disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di materia di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi: applicazione degli obblighi antiriciclaggio.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che prevede, tra le altre, disposizioni finalizzate a incrementare il contrasto all'evasione fiscale e l'efficienza dell'amministrazione finanziaria. Il provvedimento stabilisce, in particolare, talune norme di disciplina della procedura di cosiddetta *voluntary disclosure*, basata su una richiesta spontanea del contribuente all'Amministrazione fiscale, per la regolarizzazione di capitali non dichiarati e detenuti all'estero.

L'approvazione delle norme sulla *voluntary disclosure* non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. A riguardo, si sottolinea che le esimenti previste dal decreto legge operano unicamente sul piano fiscale. Ne consegue che, a fini di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'applicazione delle predette norme non vale, in alcun modo, a qualificare di per sé come lecite le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero.

Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dal decreto legge in oggetto, resta, pertanto, immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò, anche con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in paesi individuati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo<sup>1</sup>.

Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/07.

IL CAPO DELLA DIREZIONE  
Firmatario1

---

<sup>1</sup> [http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione\\_reati\\_finanziari/area\\_internazionale/fatf\\_gafi.html](http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/area_internazionale/fatf_gafi.html)